

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 153**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica»

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 6 febbraio 2007, n. 13)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 29 agosto 2007)**

---



29 AGO. 2007

*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento  
e le riforme istituzionali*

DRP/I/D – XV 79/07

Roma, li 29 AGO. 2007

*Caro Presidente,*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio del 12 ottobre 2005 relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica".

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Cordiali saluti

Vannino Chiti  
*Vannino Chiti*

-----  
Sen.  
Franco MARINI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
ROMA



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è predisposto in attuazione della delega di cui alla legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante “ Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea – Legge comunitaria 2006”, allegato B, nel quale è indicato il recepimento, tra le altre, della direttiva 2005/71/CE, del 18 novembre 2003, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

La direttiva comunitaria intende dare attuazione agli indirizzi del Consiglio europeo di Lisbona che ha creato lo Spazio europeo della ricerca ed ha fissato come obiettivo per la Comunità di diventare, entro il 2010, l’economia della conoscenza più competitiva e dinamica del mondo.

In quest’ottica, la normativa europea vuole favorire l’ammissione e la mobilità dei cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca, disponendo procedure semplificate per l’ingresso e il soggiorno.

Con il presente decreto, si procede all’adeguamento della normativa nazionale ai principi della direttiva.

Il decreto si compone di due articoli che di seguito si illustrano.

### Articolo 1

L’articolo contiene modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

**La lettera a)** dell’articolo 1 dello schema sostituisce la lettera c) del comma 1 dell’articolo 27 del testo unico (Ingresso per lavoro in casi particolari). La disposizione, nel testo originario, disciplinava l’ingresso ed il soggiorno dei professori universitari e dei ricercatori, al di fuori delle quote stabilite nel precedente articolo 3, comma 4, destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un’attività di ricerca retribuita presso università, istituti di istruzione o di ricerca operanti in Italia. Con il presente decreto viene stralciata



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

la posizione dello straniero ammesso a programmi di ricerca, la cui disciplina è contenuta nell'articolo aggiuntivo introdotto dalla successiva lettera b).

**La lettera b)** dell'articolo 1 introduce nel testo unico l'art. 27 bis, che recepisce la normativa europea sui ricercatori.

Il comma 1 contiene la definizione dei soggetti beneficiari della norma, intendendo come ricercatore il cittadino straniero in possesso di un titolo di studio superiore che, nel Paese in cui è stato conseguito, dia accesso a programmi di dottorato. A tal fine il cittadino straniero deve essere selezionato da un istituto di ricerca, iscritto in un apposito elenco tenuto dal Ministero per l'università e la ricerca. L'ingresso dei cittadini stranieri a fini di ricerca scientifica non è vincolato alle quote per lavoro, di cui all'articolo 3, comma 4 del testo unico.

La normativa comunitaria, infatti, per facilitare l'accesso dei ricercatori nello Spazio unico europeo prevede procedure di accreditamento degli istituti di ricerca autorizzati a chiedere l'ingresso dei ricercatori stranieri. Si è ritenuto che l'iscrizione nell'elenco, da istituire presso il Ministero dell'università e della ricerca, possa costituire un sistema semplice ed efficace per individuare gli istituti che offrono le necessarie garanzie a tutela della efficienza e della funzionalità del sistema in relazione all'ingresso ed al soggiorno di stranieri nel territorio nazionale.

Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro per l'università e la ricerca siano stabilite le condizioni richieste per l'iscrizione nell'elenco che, in armonia con quanto previsto dalla normativa europea, avrà una validità di cinque anni e dovrà comunque regolamentare:

- a) l'iscrizione nell'elenco di istituti che svolgono attività di ricerca, secondo la definizione data dalla direttiva (lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni);
- b) la determinazione delle risorse finanziarie minime per l'iscrizione nell'elenco;
- c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione di irregolarità del ricercatore, compresi i costi per la sua espulsione, per un periodo fino a sei mesi successivi alla cessazione della convenzione di accoglienza;



# *Ministero dell'Interno*

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle norme del decreto.


La convenzione di accoglienza è disciplinata al comma 3. Tale atto negoziale, stipulato fra l'istituto ed il ricercatore, è diretto a regolamentare il comune impegno di realizzare il progetto di ricerca, approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto. L'istituto attraverso l'approvazione del progetto di ricerca certifica quindi il nesso che deve sussistere fra le capacità professionali e scientifiche del ricercatore e le attività che è chiamato a svolgere. La convenzione deve precisare:

- a) il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore;
- b) le risorse mensili messe a sua disposizione, pari almeno al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale;
- c) le spese che l'istituto si assume per il viaggio di ritorno nonché quelle relative alla polizza assicurativa ovvero all'iscrizione del ricercatore e dei suoi familiari al Servizio Sanitario Nazionale.

Il comma 4 disciplina il procedimento per ottenere il nulla osta all'ingresso da parte dello sportello unico presso le prefetture-uffici territoriali del Governo. La domanda deve essere presentata dall'istituto di ricerca unitamente all'attestato dell'iscrizione all'elenco ed ad una copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata fra ricercatore ed istituto. Lo sportello acquisisce il parere da parte della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso e rilascia il nulla osta. Nel caso di diniego al rilascio è prevista la decadenza automatica della convenzione di accoglienza che, di fatto, non potrebbe più essere attuata (comma 5).

Lo sportello unico provvede alla trasmissione per via telematica del nulla osta rilasciato alle rappresentanze consolari ed il visto d'ingresso può essere richiesto entro sei mesi dalla data di rilascio e, comunque, prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto (comma 6).

Il comma 7 istituisce il permesso di soggiorno per ricerca scientifica che consente lo svolgimento delle attività di ricerca nelle forme del lavoro subordinato, autonomo o di borsa per addestramento alla ricerca. La durata del permesso di soggiorno è pari alla durata del programma di ricerca e può essere prorogata se è prorogato il programma e, quindi, anche la convenzione di accoglienza. In ogni caso, il permesso di soggiorno autorizzato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca non è computabile ai fini del periodo legale



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

di soggiorno richiesto per la concessione del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Ai familiari del ricercatore è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari, indipendentemente della durata del permesso di soggiorno del ricercatore, sussistendo le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 29 del testo unico (comma 8).

In armonia col criterio di delega stabilito nell'articolo 11 della legge comunitaria 2006, al comma 9 si prevede che al ricercatore regolarmente soggiornante ad altro titolo in Italia sia rilasciato un permesso di soggiorno per ricerca scientifica, sussistendo le condizioni previste dal presente decreto, senza che sia necessario ottenere il visto di ingresso. Dall'ambito di applicazione della disposizione sono esclusi gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo o di protezione temporanea.

Il comma 10 consente al ricercatore straniero, a parità di condizioni con il cittadino italiano, di svolgere attività di insegnamento collegata all'attività di ricerca.

Il comma 11 disciplina la mobilità dei predetti ricercatori, consentendo l'ingresso in Italia, in esenzione di visto, allo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato da altro Paese dell'Unione europea. In tali casi, se il soggiorno per ricerca è inferiore a tre mesi è sufficiente una mera comunicazione allo sportello unico da parte del ricercatore, a cui è allegata, oltre ad una dichiarazione dell'istituto presso cui si svolgerà l'attività di ricerca, copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, da cui si evinca la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti al soggiorno e la stipula di una polizza assicurativa sanitaria per il periodo di soggiorno nel territorio nazionale. Per periodi superiori a tre mesi, il soggiorno è subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza di cui al comma 3. L'attività di ricerca è consentita anche in attesa del rilascio del permesso di soggiorno.

## Articolo 2

L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria.



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

## RELAZIONE TECNICA

Con riferimento allo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, 12 ottobre 2005, relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di ricerca scientifica, si rappresenta quanto segue.

Dal provvedimento non derivano nuove o maggiori spese per la finanza pubblica né minori entrate in quanto la norma dispone esclusivamente una procedura differenziata e disposizioni più puntuali per l'ingresso dei ricercatori stranieri.

L'articolo 1 del presente decreto sostituisce, infatti, quanto già previsto per l'ingresso di professori universitari e ricercatori, ai sensi dell'art. 27 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), anche in deroga alle quote d'ingresso di cui all'art. 3 comma 4, dettando una disciplina specifica. Al fine di evitare aggravii alla spesa pubblica, infatti, il comma 3 del medesimo articolo dispone a carico dell'ente di ricerca, titolare del progetto, l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari o in alternativa prevede l'iscrizione, sempre a carico dell'ente di ricerca, di questi soggetti al Servizio Sanitario Nazionale. La norma prevede, inoltre, un tetto minimo retributivo, che garantisca il sostentamento del ricercatore e dispone che le eventuali spese per il viaggio di ritorno siano a carico dell'ente stesso.

L'elenco recante gli istituti di ricerca accreditati da tenersi a cura del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 1 comma 1 lettera b), sarà redatto e tenuto dal predetto ministero senza alcun onere aggiuntivo, utilizzando il personale e le risorse strumentali e finanziarie esistenti.



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

All'articolo 1 comma 7 del presente decreto è poi fatto espressamente divieto a coloro che usufruiscono di borsa di addestramento alla ricerca di computare tale periodo per la maturazione del tempo legale di soggiorno richiesto per la concessione del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo. Il divieto è volto a garantire l'assenza di eventuali oneri sociali ulteriori per la finanza pubblica.

Il ricongiungimento familiare, previsto all'articolo 1 comma 8, è consentito alle medesime condizioni stabilite dall'art. 29 del d. lgs. n. 286/98. Pertanto il reddito annuo del ricercatore straniero, richiedente il ricongiungimento, dovrà essere adeguato al numero di familiari per i quali si chiede il ricongiungimento ai sensi del citato art. 29 e, in caso di ricongiungimento di quattro o più familiari, dovrà essere non inferiore al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per  
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468  
provvedimento privo di effetti finanziari

*er*  
*OL*  
*ep*  
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO  
*Cantò*  
- 2 AGO, 2007



## RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

### 1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

A). *Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.*

Il provvedimento, per conformare la normativa vigente alla direttiva 2005/71/CE del 12 ottobre 2005, modifica la lettera c) del comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) eliminando da tale previsione l'ingresso ed il soggiorno per motivi di ricerca scientifica, per la cui disciplina viene inserito nel medesimo decreto legislativo un articolo aggiuntivo (art. 27 bis).

B). *Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza nella materia oggetto di intervento di:*

- *riserva assoluta o relativa di legge;*
- *precedenti norme di delegificazione.*

La direttiva in argomento ha lo scopo di favorire l'ingresso e la circolazione per motivi di ricerca scientifica dei cittadini di Paesi terzi all'interno del territorio dell'Unione. Gli Stati membri hanno l'obbligo di recepirla e di abrogare le disposizioni più restrittive, con facoltà di adottare o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli.

C). *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Per quanto sopra esposto, non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo.

D). *Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*

Non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo.

E). *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.*

Le disposizioni del provvedimento non inficiano l'autonomia degli enti locali.

### 2. Valutazione dell'impatto amministrativo.

A). *Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei tempi e mezzi individuati per il perseguimento.*

La legge 6 febbraio 2007, n. 13 (Legge comunitaria 2006) ha delegato il Governo ad adottare il provvedimento di recepimento entro il .....

B). *Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni.*

Le disposizioni recate dal procedimento comportano oneri organizzativi di scarso rilievo, a cui le Amministrazioni interessate faranno fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie prevista a legislazione vigente.

C). *Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative.*

Non si prevede l'istituzione di nuove strutture amministrative.

D). *Verifica dell'esistenza a carico di cittadini e delle imprese di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici.*

Le disposizioni del decreto non determinano nessun onere finanziario e organizzativo a carico di cittadini ed imprese.

### **3. Elementi di drafting e linguaggio normativo.**

Il provvedimento:

- contiene riferimenti legislativi corretti ;
- non introduce nuove definizioni normative,
- non richiede previsione di delega per la redazione di un testo unico nella materia in oggetto.

\*\*\*\*\*

## Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

### Soggetti destinatari

Destinatari del provvedimento sono i cittadini stranieri che chiedono di entrare nel territorio dello Stato per svolgere attività di ricerca scientifica nonché i cittadini stranieri, già regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale ad altro titolo, che, in presenza dei presupposti e requisiti fissati dal decreto, chiedono la conversione di tale titolo in permesso di soggiorno per ricerca scientifica.

### La ratio dell'intervento

L'emanazione delle nuove disposizioni ha lo scopo di favorire l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di ricerca scientifica dei cittadini provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea nonché di agevolare l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini stranieri già ammessi, per i medesimi motivi, in un altro Paese appartenente all'Unione, per proseguire l'attività di ricerca già iniziata in tale Stato, recependo le indicazioni contenute nella direttiva 2005/71/CE del 12 ottobre 2005.

### Finalità del provvedimento, ambito dell'intervento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il perseguimento degli obiettivi.

Il provvedimento apporta al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) le modifiche occorrenti a modificare la disciplina vigente in materia di ingresso per ricerca scientifica, prevedendo, a tal fine, una procedura semplificata, che prevede il rilascio del relativo nulla osta da parte dello sportello unico per l'immigrazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo e la tenuta di un elenco degli istituti di ricerca autorizzati a chiedere l'ingresso di ricercatori stranieri da parte del Ministero dell'università e della ricerca. La nuova procedura si applica anche agli stranieri già regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale ad altro titolo, per espressa disposizione in tal senso della legge comunitaria 2006 che ha delegato il Governo a recepire la direttiva europea di cui si tratta.

Verifica dell'esistenza di oneri finanziari

Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

BOZZA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/71/CE DEL CONSIGLIO DEL 12 OTTOBRE 2005 RELATIVA A UNA PROCEDURA SPECIFICAMENTE CONCEPITA PER L'AMMISSIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI A FINI DI RICERCA SCIENTIFICA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 2005/71/CE del Consiglio del 18 ottobre 2005 relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica;

VISTA la legge 6 febbraio 2007, n. 13 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea – Legge Comunitaria 2006", ed in particolare l'articolo 11 relativo all'attuazione della direttiva 2005/71/CE;

VISTO il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, con cui è stato adottato il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ...

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente nelle date ...

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del..

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze, della giustizia e della solidarietà sociale.

EMANA

Il seguente decreto legislativo

## Articolo 1

(modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) La lettera c) del comma 1 dell'articolo 27 è sostituita dalla seguente: "c) professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico";
  - b) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

"Art. 27-bis- (Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica)

    1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, è consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste nel presente articolo, è selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca.
    2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per cinque anni, è disciplinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e, fra l'altro, prevede:
      - a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;
      - b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito;
      - c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizioni d'irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3;
      - d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle norme del presente articolo.
    3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.
    4. La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3 è presentata dall'istituto di ricerca, allo sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta.
    5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta.

6. Il visto di ingresso può essere richiesto entro sei mesi dalla data del rilascio del nulla osta, trasmesso in via telematica alle rappresentanze consolari all'estero a cura dello Sportello unico per l'immigrazione ed è rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto.
7. Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica è richiesto e rilasciato, ai sensi del presente testo unico, per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno è rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca. Il periodo di soggiorno autorizzato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca non è computabile ai fini dell'articolo 9.
8. Il ricongiungimento familiare è consentito al ricercatore, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore.
9. La procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo, diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea. In tale caso, al ricercatore è rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui al comma 4.
10. I ricercatori titolari del permesso di soggiorno di cui al comma 7 possono essere ammessi, a parità di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attività di insegnamento collegata al progetto di ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca.
11. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato appartenente all'Unione Europea può fare ingresso in Italia senza necessità del visto per proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato. Per soggiorni fino a tre mesi non è richiesto il permesso di soggiorno ed il nulla osta di cui al comma 4 è sostituito da una comunicazione allo sportello unico della prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia in cui è svolta l'attività di ricerca da parte dello straniero, entro otto giorni dall'ingresso. La comunicazione è corredata da copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, che preveda un periodo di ricerca in Italia e la disponibilità di risorse nonché una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad una dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attività. Per periodi superiori a tre mesi, il soggiorno è subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca di cui comma 1 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 7. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca”.

## Art. 2

### *(Norma finanziaria)*

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del medesimo decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.